

Società estinta e ricavi occulti: i soci restano coobbligati

SINTESI OPERATIVA

La cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce all'Amministrazione finanziaria di rivolgersi agli ex soci per riscuotere i debiti fiscali. La Cassazione conferma che l'accertamento nei loro confronti è legittimo quando operano come coobbligati solidali, anche se il debito deriva da ricavi occultati e utili mai esposti in bilancio. Il fenomeno successorio consente quindi di proseguire la pretesa verso i soci, nei limiti della responsabilità patrimoniale prevista, senza che l'estinzione dell'ente faccia venir meno il credito erariale.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese, i debiti fiscali non scompaiono con lei. La Cassazione, con l'ordinanza n. 3474 del 17 febbraio 2026, lo ribadisce senza ambiguità: l'accertamento nei confronti dei soci ex coobbligati solidali è sempre legittimo. E questo vale a maggior ragione quando sono in gioco ricavi occulti e utili mai transitati in bilancio.

IN BREVE

Quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese, i debiti fiscali non si estinguono con essa. La Cassazione, con l'ordinanza n. 3474 del 17 febbraio 2026, conferma che l'accertamento nei confronti degli ex soci – quali successori sui generis della società estinta – è sempre ammissibile, anche in presenza di ricavi occulti mai contabilizzati. Il meccanismo si fonda sul fenomeno successorio automatico sancito dall'art. 2495, terzo comma, c.c. e consolidato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625/2025. La responsabilità dei soci è però limitata a quanto effettivamente percepito in sede di liquidazione, e l'Agenzia delle Entrate deve provare tale presupposto – se contestato – attraverso un autonomo avviso di accertamento. Nelle società a ristretta base societaria, tuttavia, la presunzione di distribuzione degli utili occulti alleggerisce in modo significativo l'onere probatorio del Fisco.

IL CASO: UN'INTIMAZIONE CHE ARRIVA AI SOCI

La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento emessa nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle Imprese. L'atto non poteva più raggiungere la società in quanto tale. Viene allora notificato ai soci, quali coobbligati solidali ai sensi dell'art. 2495, terzo comma, del codice civile.

I soci impugnano l'atto e arrivano fino in Cassazione. Lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2495, c. 3, e 2697 c.c., nonché dell'art. 36, commi 3 e 5, del D.P.R. 602/1973. L'argomento difensivo, nella sostanza, era questo: mancava la prova che le somme fossero state effettivamente distribuite e percepite. Senza quella prova, sostenevano i ricorrenti, non si poteva affermare alcuna responsabilità per i debiti della società.

PERCHÉ IL RICORSO VIENE RESPINTO

La Suprema Corte non ha dubbi. Il motivo di ricorso viene dichiarato infondato, richiamando un principio già fissato con l'ordinanza n. 22692/2023. Secondo questo orientamento, in caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro

delle Imprese, resta sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci. Questi ultimi sono i successori nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata – e lo sono indipendentemente dall'aver beneficiato o meno di un riparto in sede di bilancio finale di liquidazione.

L'interesse del Fisco ad agire persiste anche quando non risultano somme da ripartire. Possono emergere sopravvenienze attive – beni o diritti rimasti fuori dal bilancio – che giustificano comunque la costituzione di un titolo esecutivo nei confronti degli ex soci.

SEZIONI UNITE E FENOMENO SUCCESSORIO

Il principio trova avallo nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3625 del 12 febbraio 2025. La pronuncia consolida un orientamento già espresso nelle sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013 delle Sezioni Unite civili e ruota attorno a un concetto preciso: il fenomeno successorio.

Quando una società si estingue per cancellazione dal Registro, non si determina semplicemente la fine di un soggetto giuridico. Si innesca un meccanismo di trasferimento automatico. I rapporti giuridici già facenti capo alla società non si estinguono: passano in capo ai soci. L'obbligazione della società non viene meno, ma si trasferisce. I soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, se limitatamente responsabili per i debiti sociali. Risponderanno invece illimitatamente se erano privi di tale limitazione. Beni e diritti non inclusi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Il socio, in sintesi, è successore per il solo fatto di essere tale – non perché abbia ricevuto qualcosa. Si tratta di una successione “sui generis”, diversa da quella ordinaria dell'erede. L'ex socio non può rinunciare alla propria posizione di successore. Il limite di responsabilità a quanto percepito incide sull'interesse ad agire dei creditori sociali, non sulla sua legittimazione processuale.

Un aspetto processuale di rilievo chiarito dalle SS.UU. 3625/2025 merita di essere sottolineato: il presupposto della riscossione di somme in sede di liquidazione deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria attraverso un **autonomo avviso di accertamento**, notificato direttamente ai soci ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.P.R. 602/1973. Non è invece deducibile nel giudizio di impugnazione dell'atto originariamente notificato alla società, anche quando quel processo prosegua nei confronti dei soci quali successori processuali.

IL NODO DEI RICAVI OCCULTI

C'è un aspetto specifico di questa vicenda che merita attenzione. Si tratta di ricavi occulti – utili non contabilizzati, non rilevabili documentalmente. Nelle società a ristretta base societaria, questi utili si presumono distribuiti tra i soci. È una presunzione consolidata in giurisprudenza. Il fatto che non vi sia traccia contabile degli utili “in nero” non è un ostacolo: anzi, la ristrettezza della compagine societaria rende ragionevole presumere che quei proventi siano finiti ai soci.

In questo contesto, l'assenza di evidenza contabile non fa venir meno né la legittimazione dei soci come parti del procedimento, né i requisiti procedurali richiesti dall'art. 36 del D.P.R. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate è dunque pienamente legittimata a emettere avviso di accertamento nei confronti dei soci della società estinta – in quanto successori della stessa – sul presupposto dell'avvenuta distrazione di somme a loro favore e della non veridicità del bilancio finale di liquidazione (in tal senso, anche Cassazione n. 22692/2023).

COSA CAMBIA PER GLI EX SOCI

Nella prassi, la portata di questa pronuncia non è trascurabile. Chi è stato socio di una società poi cancellata non può ritenersi al riparo dal Fisco. Non basta che la liquidazione si sia conclusa senza attivo distribuibile. Non basta che il bilancio finale non menzioni utili. Se emergono ricavi occulti riconducibili al periodo di attività, l'accertamento è legittimo.

La difesa più efficace non è contestare la qualità di successore. Come si evince dall'art. 2495 c.c. nella sua interpretazione estensiva, quel ruolo è automatico e non contestabile in astratto. Occorre invece impugnare nel merito la pretesa fiscale: dimostrare l'inesistenza dei ricavi contestati, l'assenza di distribuzione effettiva, o l'inconsistenza dei presupposti su cui si fonda l'accertamento. Sul piano processuale, occorre altresì verificare che l'A.F. abbia rispettato il vincolo im-



posto dalle SS.UU. 3625/2025, agendo con un autonomo avviso di accertamento e non tentando di introdurre il presupposto della responsabilità nel giudizio di impugnazione dell'atto originariamente notificato alla società. È lì che si gioca la partita.

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (18/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.